

18/04/2016

INFORTUNIO: IL DATORE NON RISPONDE SE C'È CONDOTTA “IMPREVEDIBILMENTE COLPOSA” DEL LAVORATORE

Cass. 3 marzo 2016, n. 8883

In merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio la Corte di Cassazione afferma tradizionalmente che *“il datore di lavoro è sempre responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa”* (Cass. 2512 del 4 febbraio 2013; Cass. 1994 del 13 febbraio 2012).

Con la recente sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, tuttavia, la Corte ha modificato la prospettiva, statuendo che *“il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una **condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore**”*.

Nel caso di specie, il lavoratore, elettricista manutentore, si era recato per un sopralluogo, accompagnato dall'amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. A conclusione del sopralluogo il Rspg aveva avvisato il dipendente di utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, compreso l'elevatore messo a disposizione dal committente. Invece, il lavoratore, pur servendosi dell'elevatore, si era poi portato sul cordolo esterno del capannone che si è però frantumato causando l'infortunio.

In tale situazione, la Cassazione ha ritenuto che la Società abbia adottato tutte le dovute precauzioni, dotando il lavoratore della relativa attrezzatura e che, quindi, l'infortunio sia dovuto esclusivamente alla scelta negligente del lavoratore di eseguire il lavoro direttamente sul cordolo, anziché usufruire dell'elevatore messi a disposizione. E' tale condotta "imprevedibilmente colposa" che – per la Suprema Corte – esclude la responsabilità del datore.

La sentenza precisa che il sistema della normativa antinfortunistica, imponendo anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni di sicurezza e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia, si sia trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro (investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

La nuova tendenza giurisprudenziale sugli infortuni sembra dunque indirizzarsi verso una maggiore considerazione del principio di "autoresponsabilità del lavoratore", che potrebbe riequilibrare la sensazione di colpa "oggettiva" dell'impresa che sinora ha connotato tale materia.

A cura di
Avv. Paolo Pizzuti

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it